

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, ACCORDO ex ART. 5 D.
LGS. N. 50/2016, PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE E
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INNOMETRO"**

Tra:

la **CITTÀ DI METROPOLITANA DI TORINO**, con sede in Corso
Inghilterra 7, Torino, , con codice fiscale 01907990012, rappresentata dal
Dott. Dimitri De Vita, nato a "Zzzz il"i i /o o /cccc, domiciliato per la carica
presso la sede dell'Ente, in esecuzione del Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 441-12102/2019 del 20/11/2019, di seguito la "Città
Metropolitana",

e

FINPIEMONTE S.p.A. – società in house, soggetta a direzione e
coordinamento della Regione Piemonte – con sede in Torino, Galleria San
Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico pari a euro
156.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Marco
Milanesio nato a Zzzz il"i i "o gug"cppq, domiciliato per la carica in Torino
presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo
Cinque di Torino, in data 25/09/2018, rep. n. 34392, registrata a Torino in data
25/09/2018 n. 17622, e giusta autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione del 21/10/2019 (nel seguito Finpiemonte);
ove congiuntamente "le parti",

PREMESSO CHE

a. la Città Metropolitana di Torino con atto n. n. 441-12102/2019 del

20/11/2019, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 1, comma

44 lett. e) della l. 56/2014, e in coerenza col disposto di cui all'12 dello

Statuto metropolitano, ha attivato il Progetto Innometro, approvando la

relativa Scheda di Misura nonché gli indirizzi attuativi, con l'obiettivo di

favorire l'innovazione delle micro-imprese del territorio;

b. nell'ambito del Progetto Innometro, sono previsti, tra l'altro, a favore

delle imprese: l'erogazione di un finanziamento a tasso zero finalizzato

all'elaborazione di progetti di innovazione da realizzarsi in collaborazione

con imprese innovative e/o con la ricerca universitaria; l'erogazione di un

contributo a fondo perduto pari al 20% dell'importo ammissibile;

c. tali interventi si pongono in coerenza con gli obiettivi del Piano

strategico metropolitano che comprende, fra le azioni volte a sostenere il

sistema economico locale, il supporto alla creazione di impresa, con

particolare interesse per le start up e le iniziative di spin-off della ricerca, ma

anche la collaborazione con gli Incubatori Universitari di Impresa, e danno

concreta attuazione alle linee di azione della Città Metropolitana individuate

dal Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 che contemplano

l'incentivazione dello sviluppo delle piccole e micro-imprese mediante il

sostegno finanziario di iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico

nonché lo sviluppo di processi e prodotti innovativi, anche mediante forme di

supporto all'accesso a strumenti finanziari pubblici di sostegno agli

investimenti in ricerca e sviluppo.

d. Finpiemonte, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto sociale e della l.r.

n. 17/2007 opera quale Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo

economico e sociale, della ricerca e della competitività del territorio, nel

rispetto degli ambiti delineati dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte può svolgere, tra le altre, le seguenti attività: su incarico della Regione Piemonte e/o altri enti e soggetti pubblici, erogazione di finanziamenti agevolati in qualsiasi forma a valere su fondi pubblici (incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni, garanzie e benefici di qualsiasi genere) e gestione di fondi pubblici destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nazionali e comunitari e di interventi straordinari; consulenza, assistenza e prestazione di servizi connessi e strumentali rispetto alle attività esercitate, quali strutturazione e gestione di strumenti/interventi finanziari agevolati, consulenza in materia di finanza di impresa, strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e di iniziative finanziarie, consulenza e prestazioni di servizi per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo;

e. la Città Metropolitana intende attivare una collaborazione con Finpiemonte per la realizzazione del Progetto Innometro, e intende avvalersi degli strumenti e delle competenze tecniche di Finpiemonte per lo svolgimento di tali attività, non potendo reperire al proprio interno le risorse e le professionalità specifiche per l'esecuzione delle attività medesime;

f. che Finpiemonte assicura le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni connesse al perseguimento dell'interesse pubblico comune;

g. l'art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 c.d. "Codice degli appalti pubblici" stabilisce che *"Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a)*

l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

h. che quindi un'amministrazione aggiudicatrice può perseguire i propri obiettivi anche in collaborazione con altre amministrazioni con le quali sviluppare le attività di interesse pubblico, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta di un contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda una cooperazione fra i due enti, alle condizioni di cui alla vigente normativa, e fermo restando che l'eventuale onere economico costituisca un mero rimborso dei costi sostenuti da una delle parti;

i. rappresenta quindi interesse pubblico comune alle parti lo svolgimento dell'attività di gestione del Progetto Innometro;

j. tale Accordo tra le parti risponde ai requisiti di legge e in particolare:

1) l'accordo realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a conseguire obiettivi comuni - previsti dalle norme, dagli Statuti e dai documenti programmatici - di sostegno dello sviluppo economico e della competitività del territorio mediante strumenti finanziari agevolativi, e articolata in attività istruttorie e gestionali svolte in stretta collaborazione, come previsto nell'articolato

dell'Accordo;

2) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

3) Finpiemonte, ai sensi di legge e del proprio Statuto, in quanto società in house della Regione Piemonte, svolge sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione in oggetto.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'attività

1. Le parti si impegnano a cooperare per l'attività di gestione del Progetto Innometro, finalizzato al miglioramento del grado di innovazione delle micro-imprese del territorio.

Art. 2 - Attività di Finpiemonte

1. Finpiemonte si impegna a svolgere le attività afferenti la gestione ed erogazione delle risorse e in particolare:

a) collaborazione e supporto nella definizione della misura e nell'elaborazione del bando;

b) le attività correlate al convenzionamento con gli istituti di credito;

c) la protocollazione delle istanze ricevute sul documentale e sul gestionale e l'archiviazione cartacea ove necessaria;

d) la verifica dei criteri di ricevibilità ed ammissibilità delle istanze, in cooperazione con la Città Metropolitana per i contenuti di cui al successivo art. 3 (a) ;

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | e) l'assunzione dell'istruttoria di merito creditizio (in caso di richiesta del finanziamento a tasso zero) effettuata da parte della banca convenzionata, | |
| | f) le verifiche, in cooperazione se necessario con Città metropolitana, per gli adempimenti necessari alla concessione degli aiuti ("De minimis", "Antimafia" e "Durc"), | |
| | g) le attività connesse alla gestione del Registro Nazionale degli Aiuti, | |
| | h) l'adozione del provvedimento di concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi, | |
| | i) l'esame delle variazioni progettuali e delle proroghe dei termini di ultimazione dei progetti, da effettuarsi in eventuale collaborazione con Città Metropolitana laddove la variazione attenga ai contenuti dell'idea già validata; | |
| | j) la ricezione e l'esame della rendicontazione riguardante l'ultimazione del progetto finanziato, | |
| | k) la richiesta di eventuali integrazioni della rendicontazione finale e l'esame delle stesse, | |
| | l) l'erogazione del contributo, in caso di esito positivo, | |
| | m) l'adozione degli atti di revoca degli aiuti concessi | |
| | n) le intimazioni di restituzione delle somme revocate e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici della Città Metropolitana, la quale provvederà all'avvio della procedura di riscossione coattiva, e la denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile); | |

o) la predisposizione delle comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie (di ammissione e rendicontazione),

p) l'acquisizione e la spedizione dei documenti e la relativa gestione documentale,

q) il servizio di informazione/assistenza attraverso canali telefonici e web di supporto ai beneficiari,

r) l'attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti,

s) la gestione informatica dei processi.

Art. 3 - Attività svolte dalla Città Metropolitana di Torino

1. La Città Metropolitana si impegna a svolgere le seguenti attività afferenti la misura Innometro nel suo complesso e la gestione delle istanze in particolare:

a) progettazione, finanziamento, bando e selezione dei soggetti attuatori dei percorsi di accompagnamento propedeutici per le Imprese all'accesso alla misura di finanziamento;

b) gestione amministrativa e contabile dei percorsi di accompagnamento;

c) costituzione della Commissione per la valutazione delle idee di progetto innovativo e partecipazione agli incontri in qualità di membro della Commissione valutatrice per la validazione propedeutica all'accesso ai finanziamenti;

d) verifica della coerenza tecnica fra le istanze presentate a Finpiemonte e l'idea sviluppata nel percorso di accompagnamento validato dalla Commissione di cui al p. (c), ai fini della ammissibilità delle istanze presentate a Finpiemonte (art. 2 lett. (d));

- | | |
|--|--|
| e) definizione della dotazione finanziaria dell'iniziativa, costituzione del | |
| Fondo Innometro e conferimento a Finpiemonte delle risorse; | |
| f) approvazione del Bando Innometro sviluppato in cooperazione con | |
| Finpiemonte, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni; | |
| g) diffusione e promozione dell'iniziativa mediante incontri sul territorio, | |
| comunicazione online, social, e tramite il network di Città Metropolitana; | |
| h) attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle | |
| procedure attuative dell'iniziativa Innometro; | |
| i) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi conferiti a | |
| Finpiemonte; | |
| j) su segnalazione di Finpiemonte a fronte della mancata restituzione di | |
| somme revocate, avvio delle procedure di riscossione coattiva e/o | |
| insinuazione in eventuali procedure fallimentari; | |

2. La Città metropolitana coopera con Finpiemonte nella fase di gestione della misura nei servizi di informazione telefonica e via web di supporto ai beneficiari.

3. La Città Metropolitana svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo e a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività di cui al presente accordo fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Città Metropolitana, in applicazione di quanto stabilito con decreto del Consigliere metropolitano n. n. 441-12102/2019 del 20/11/2019, trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte

stessa, apposite somme stanziare per la costituzione del fondo.

2. Il fondo complessivo ammonta a Euro 1.750.000,00 ed è finalizzato all'erogazione dei contributi in conto interessi e a fondo perduto, previsti dal Bando.

3. Il fondo sarà alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze.

4. Il versamento della somma prevista al comma 2 è effettuato a favore di Finpiemonte ad avvenuta esecutività del provvedimento di impegno, secondo le seguenti scadenze:

Euro 494.000,00 entro il 31/12/2019

Euro 610.000,00 entro il 30/6/2020

Euro 646.000,00 entro il 30/6/2021.

5. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente Accordo, Finpiemonte si impegna a operare secondo i propri regolamenti interni in un'ottica di prudenza e buon uso delle risorse che sono destinate esclusivamente per le finalità di cui all'oggetto.

6. L'attività di gestione del fondo sarà condotta con modalità che garantiscono la chiara separazione contabile, dall'attività e dal patrimonio propri di Finpiemonte, con l'obbligo di non istituire su tale liquidità vincoli o gravami di qualsivoglia genere.

Art. 5 – Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2022.

2. Le Parti potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare mediante provvedimento dirigenziale nel quale verrà stabilito il nuovo

termine di scadenza dell'Accordo, senza obbligo di modifica dello stesso.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività

1. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato agli artt. 2 e 3, Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente Accordo e assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Città Metropolitana si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti l'accordo.

Art. 7 – Costi delle attività - Rimborso

1. La Città Metropolitana riconosce a Finpiemonte un rimborso forfettario per i costi che la stessa sosterrà per la gestione di un numero massimo di istanze pari a 100 (cento), quantificato in Euro 39.900,00 (oltre IVA), e fatte salve ulteriori attività svolte rispetto a quelle previste al precedente art. 2, comma 1, da regolarsi mediante eventuali successive integrazioni dell'accordo.

2. Il pagamento dell'importo sopra determinato verrà effettuato dalla Città Metropolitana a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-213 della legge n. 244 del 24/12/2007, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 3/04/2013 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89 del 23/06/2014) entro 60 giorni dalla data di

ricevimento da parte della Città Metropolitana del documento stesso.

3. Le fatture verranno emesse, previa autorizzazione della Città Metropolitana, alle seguenti scadenze:

- € 1.900,00 (oltre IVA), entro il 31/12/2019,
- € 12.500,00 (oltre IVA), entro il 31/12/2020,
- € 15.500,00 (oltre IVA), entro il 31/12/2021,
- € 10.000,00 (oltre IVA), entro il 31/12/2022.

Art. 8 – Modalità di revisione dell’Accordo

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole qualora intervengano motivate esigenze di interesse pubblico, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca del presente Accordo né deroga alla durata di quest’ultimo.

Art. 9 – Revoca

1. L’Accordo in oggetto potrà essere revocato da parte della Città Metropolitana per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 - Risoluzione dell’Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Accordo si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo

all'interesse dell'altra.

2. La Città Metropolitana qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempienza ovvero, qualora la Città Metropolitana non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione dell'Accordo.

Art. 11 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni di legge.

Art. 12 - Registrazione in caso d'uso

1. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

Art. 13 – Riservatezza

1. La Città Metropolitana di Torino e Finpiemonte S.p.A. si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679, entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

3. Per quanto concerne il trattamento da parte della Città Metropolitana di Torino di dati personali riferiti a persone fisiche di Finpiemonte (necessari per la stipula del presente Accordo o per altri fini), ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al contratto ed al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Attività Produttive. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è:

dpo@cittametropolitana.torino.it

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Torino. I dati personali sopra citati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Città Metropolitana di Torino. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati personali potranno essere comunicati, per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza, ad altre strutture della Città Metropolitana interessate, nonché ad altri soggetti od Autorità nei casi previsti dalla legge. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione

dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Per quanto concerne il trattamento, da parte di Finpiemonte, di dati personali riferiti alle persone fisiche della Città Metropolitana di Torino, inerenti la stipula dell'Accordo, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati sul sito web di Finpiemonte S.p.A.

Art. 14 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Il Consigliere delegato della Città Metropolitana di Torino

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.P.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82